

L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA

Indire le elezioni

Chi può prendere l'iniziativa

Le associazioni sindacali che rispondono alle caratteristiche e alle condizioni per partecipare alla competizione elettorale possono prendere l'iniziativa, singolarmente o congiuntamente, di indire le elezioni.

Hanno potere d'iniziativa:

- le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell'Accordo del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e dell'Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014.

Hanno il potere d'iniziativa anche:

- le associazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva;
- le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al contenuto degli accordi di cui innanzi.

Quando

L'iniziativa di costituzione delle Rsu può essere esercitata congiuntamente o disgiuntamente da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.

Molte categorie hanno realizzato delle intese per una gestione unitaria delle elezioni. È opportuno che la decisione di indire elezioni nelle singole unità produttive sia raccordata con le organizzazioni sindacali territo-

riali e che esse si svolgano secondo le regole e nei tempi stabiliti a livello nazionale dalle categorie. La stessa iniziativa per i successivi rinnovi potrà essere assunta anche dalla Rsu ove validamente esistente.

Cosa fare

L'associazione o le associazioni sindacali che intendono promuovere l'elezione della Rsu devono contestualmente:

- inviare una lettera raccomandata con R/R alla Direzione aziendale (**fac-simile n. 1**);
- dare comunicazione ai lavoratori del loro intendimento mediante un avviso da affiggere a cura della Direzione aziendale nell'apposito albo (**fac-simile n. 2**).

Avvertenze

Per le implicazioni di ordine politico ed organizzativo connesse a tale decisione, è opportuno che la comunicazione venga inoltrata congiuntamente dalle organizzazioni sindacali interessate. Fra la data della comunicazione dell'intendimento di eleggere la Rsu e la presentazione delle liste non devono intercorrere più di 15 giorni. Pertanto al momento in cui viene comunicata l'intenzione di indire l'elezione, le associazioni sindacali devono aver predisposto le condizioni affinché tutti gli adempimenti per la formazione e la presentazione delle liste e per l'organizzazione delle elezioni siano compiuti.

Numero dei rappresentanti

Il numero dei rappresentanti da eleggere non deve essere inferiore a quello stabilito dagli accordi collettivi di qualsiasi livello vigenti in azienda in tema di rappresentanza dei lavoratori. In assenza di contratti o accordi che regolamentino la materia, vale quanto stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Qui di seguito è riportata una tabella esplicativa delle disposizioni dello Statuto.

Minimi per unità produttive

da	16	dip.	a	200	dip.	=	3	componenti
da	201	dip.	a	300	dip.	=	3	componenti
da	301	dip.	a	600	dip.	=	6	componenti
da	601	dip.	a	900	dip.	=	9	componenti
da	901	dip.	a	1.200	dip.	=	12	componenti
da	1.201	dip.	a	1.500	dip.	=	15	componenti
da	1.501	dip.	a	1.800	dip.	=	18	componenti
da	1.801	dip.	a	2.100	dip.	=	21	componenti
da	2.101	dip.	a	2.400	dip.	=	24	componenti
da	2.401	dip.	a	2.700	dip.	=	27	componenti
da	2.701	dip.	a	3.000	dip.	=	30	componenti
da	3.001	dip.	a	3.500	dip.	=	51	componenti
								<i>(30 + 21=3 ogni 500 o frazione di 500 sul totale de- gli addetti)</i>
da	3.501	dip.	a	4.000	dip.	=	54	componenti
								<i>(30 + 24=3 ogni 500 o frazione di 500 sul totale de- gli addetti)</i>

e così via.

Le primarie

Perché

L'elezione della Rsu è l'occasione per riconfermare, nei fatti, l'essenza distintiva dell'esperienza Cisl. La Cisl è un'associazione fondata sulla libera adesione dei lavoratori, che ha l'ambizione di perseguire, tutelando gli iscritti, obiettivi generali di giustizia e di efficienza sociale e di promozione della democrazia e della partecipazione dei cittadini alle decisioni nei luoghi di lavoro e nel paese. Gli iscritti hanno un ruolo privilegiato nella nostra esperienza; la Cisl esiste e si legittima grazie al loro apporto economico, alla loro partecipazione, al loro spirito di sacrificio.

Perciò la Cisl intende fondare la sua iniziativa e i processi democratici interni sulla loro partecipazione. Gli iscritti, e solo loro, hanno piena legittimazione ad intervenire nel processo di formazione delle decisioni dell'organizzazione.

La elezione delle Rsu è una occasione fondamentale per affidare alla base le scelte dell'organizzazione. Pertanto in ogni unità lavorativa si devono organizzare riunioni degli iscritti nel corso delle quali discutere e decidere:

- i programmi con cui la Cisl intende caratterizzarsi nell'azione sindacale a livello locale e di luogo di lavoro;
- l'organizzazione dei collegi elettorali più idonea a garantire l'espressione delle articolazioni professionali presenti e una presenza qualificata della Cisl;
- l'individuazione delle candidature;
- la designazione dei rappresentanti Cisl negli organismi che devono gestire le elezioni.

Cosa fare

Nelle unità lavorative in cui il numero degli iscritti è particolarmente numeroso è indispensabile organizzare, dopo l'assemblea generale, riunioni degli iscritti nei singoli collegi per individuare le candidature. È opportuno che gli iscritti possano esprimere, in ciascun collegio, un numero di preferenze pari al numero di candidati da proporre in lista nella elezione della Rsu per quello stesso collegio.

Comunque, indipendentemente dal numero degli iscritti in ciascun collegio, per ciascuno di essi vanno organizzate elezioni primarie riservate ai soli iscritti per la determinazione delle candidature. A queste elezioni andrà dato il massimo rilievo e i risultati vanno portati a conoscenza dell'insieme dei lavoratori.

Compiti

La Commissione elettorale ha il compito di garantire l'ordinato e corretto svolgimento dell'intero processo elettorale.

I componenti

Ciascuna organizzazione abilitata a presentare liste può nominare un componente della Commissione elettorale. L'organizzazione che assume l'iniziativa di indire le elezioni deve comunicare la nomina del componente la Commissione elettorale alla Direzione aziendale (**fac-simile n. 3**) contestualmente alla comunicazione per l'indizione delle elezioni.

Avvertenze

Data la delicatezza e l'importanza della Commissione elettorale, è opportuno indicare quale componente in rappresentanza della Cisl un militante di prestigio. I nominativi dei componenti la Commissione elettorale vanno resi noti ai lavoratori con un comunicato da affiggere all'albo aziendale, mediante il fac-simile sopra indicato.

Incompatibilità

I componenti della Commissione elettorale, che devono essere lavoratori dipendenti dell'unità produttiva, non possono essere candidati alle elezioni e non possono firmare in qualità di presentatori di lista.

Adempimenti

Completata la designazione dei componenti da parte delle associazioni sindacali interessate, la Commissione elettorale procede ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- elezione del presidente (**fac-simile n. 4**);
- fissazione dei termini di presentazione delle liste (**fac-simile n. 4**);

- individuazione dei collegi elettorali d'intesa con le organizzazioni presentatrici di liste **(fac-simile n. 5)**;
- acquisizione dalla Direzione aziendale dell'elenco generale degli elettori **(fac-simile n. 5)**;
- fissazione del calendario delle elezioni **(fac-simile n. 5)**;
- ricevimento delle liste elettorali;
- verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse **(fac-simile n. 7)**;
- esame dei ricorsi contro le proprie decisioni in materia di ammissibilità di liste e candidature **(fac-simile n. 8)**;
- definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori **(fac-simile n. 5)**;
- acquisizione dalla Direzione aziendale del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni (urne, carta, matite, strumentazione tecnica, ecc.);
- stampa delle schede elettorali a carico della Direzione **(fac-simile n. 9)**;
- predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
- nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori **(fac-simile n. 5)**;
- organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali **(fac-simile n. 11 e n. 12)**;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti **(fac-simile n. 14)**;
- nomina degli eletti **(fac-simile n. 15)**;
- invio dei verbali al Comitato provinciale dei garanti.

Verbalizzazione degli atti

Tutti gli atti della Commissione elettorale devono essere verbalizzati secondo i fac-simile proposti in questa pubblicazione.

Avvertenza

Nelle unità produttive più piccole tutti gli adempimenti possono essere semplificati e condotti con l'assistenza dei sindacati territoriali, fatti salvi gli aspetti essenziali che impegnano la Commissione elettorale nel garantire la regolarità delle elezioni.

I collegi elettorali

Cosa sono

I collegi elettorali sono costituiti da quell'insieme di lavoratori elettori che possono anche far parte di unità organizzative diverse, le quali vengono accorpate in occasione delle elezioni. Vi deve essere una tendenziale proporzione fra il numero degli elettori compresi in ciascun collegio e il numero di rappresentanti da eleggere, fatti salvi i casi in cui è necessario rappresentare specifiche situazioni professionali.

Come ripartire i rappresentanti

Il numero di rappresentanti da eleggere assegnato ad ogni collegio è determinato in base ai seguenti criteri:

- permettere la rappresentanza delle diverse condizioni di lavoro e professionali presenti;
- favorire l'espressione del pluralismo delle associazioni sindacali significativamente presenti in quel contesto;
- consentire l'elezione di candidate donne in proporzione al numero delle lavoratrici esistenti.

Avvertenza

*Una volta definiti i collegi elettorali ne va data comunicazione alla Direzione aziendale e ai lavoratori (**fac-simile n. 5**).*

Chi sono

Possono essere candidati tutti i lavoratori non in prova in forza nell'unità produttiva, iscritti o non iscritti all'associazione sindacale che intende presentarli. L'esercizio di questo diritto per i lavoratori non a tempo indeterminato è regolato dal contratto nazionale di categoria.

Dove candidarsi

Si può essere candidati esclusivamente nel collegio di cui si fa parte.

Cosa fare

Il candidato deve firmare per l'accettazione della candidatura.

Avvertenza

*Le firme dei candidati vanno raccolte utilizzando il **fac-simile n. 6**.*

Incompatibilità interne

Non sono candidabili:

- i lavoratori che firmano liste in qualità di presentatori;
- i rappresentanti di lista nella Commissione elettorale;
- i rappresentanti di lista che svolgeranno funzione di scrutatore.

Ciascun candidato si può presentare in una sola lista.

Incompatibilità esterne

Non esiste una disciplina generale per le incompatibilità esterne valida per tutte le organizzazioni sindacali abilitate a presentare liste di candidati. Per i sindacati che applicano una scelta di incompatibilità con incarichi politici e/o istituzionali, a maggior ragione se formalmente regolata dai rispettivi statuti, tale regola di incompatibilità deve valere anche per le candidature

nelle liste presentate per le elezioni della Rsu. Per quanto riguarda la Cisl è necessaria l'applicazione più rigorosa dei principi di incompatibilità dettati dallo Statuto per la scelta dei candidati.

La presentazione delle liste

Chi le può presentare

Possono presentare liste:

- le associazioni sindacali firmatarie dell'accordo sulle Rsu, o ad esso aderenti, e del Ccnl applicato nell'unità produttiva;
- le altre associazioni sindacali formalmente costituite che:
 - a. accettino con formale sottoscrizione il regolamento sulle Rsu;
 - b. raccolgano le firme di almeno il 5% dei lavoratori elettori nel collegio nel quale intendono presentarsi.

Avvertenze

Le altre associazioni sindacali formalmente costituite devono certificare la loro idoneità a partecipare alle elezioni fornendo alla Commissione elettorale: a. copia dell'atto costitutivo autenticata dal notaio; b. copia autenticata dello statuto; c. certificato notarile che autentichi la firma e i poteri della persona che firma per la presentazione delle liste. Le organizzazioni che hanno sottoscritto o che sottoscriveranno l'accordo sulle Rsu rinunciano alla costituzione di Rsa prevista dalla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). È opportuno che questa rinuncia venga sottoscritta in un documento congiunto da tutte le organizzazioni che partecipano alle elezioni. La rinuncia alla costituzione delle Rsa deve valere per il periodo di durata in carica della Rsu.

Ambito di presentazione

Ogni associazione sindacale può presentare una lista per ciascun collegio istituito nell'unità produttiva nel quale intenda partecipare alla competizione elettorale. Le liste di ciascun collegio vanno presentate con le

stesse modalità e gli stessi adempimenti sopra indicati.

Numero dei candidati

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu da eleggere nel collegio a cui la lista si riferisce. Non esiste invece un vincolo di numero minimo di candidati da presentare.

Caratteristiche delle liste

Le liste devono essere espressione della pluralità professionale esistente. La composizione delle liste deve garantire una adeguata rappresentanza di genere che rifletta l'effettiva presenza di donne nel posto di lavoro.

Scadenze

Le liste vanno presentate entro le ore 24 del quindicesimo giorno dall'affissione dell'annuncio di avvio delle procedure elettorali.

Avvertenza

Le liste recanti i nominativi dei candidati, ripartiti per i collegi elettorali, devono essere comunicate alla Commissione elettorale, ai lavoratori e alla Direzione aziendale (fac-simile n. 6).

Validazione delle liste

A chi compete

Il compito di verificare la validità delle liste spetta alla Commissione elettorale.

Quando

Le operazioni di verifica vanno effettuate il giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle liste.

Come

La Commissione deve accertare:

- l'idoneità, secondo i termini dell'Accordo del 10 gennaio 2014, delle associazioni sindacali presentatrici di liste;
- la validità delle firme prodotte per la presentazione delle liste;
- la regolarità della presentazione delle liste entro i termini previsti;
- la corretta applicazione delle regole di incompatibilità interna;
- il numero di candidati per ciascuna lista.

Avvertenze

*Nel caso in cui un candidato risulti presente in più liste, sarà invitato dalla Commissione elettorale ad optare per una di esse entro il termine di 24 ore prima della scadenza fissata per la presentazione delle liste. In caso di rifiuto, la candidatura deve essere considerata nulla per tutte le liste. L'esito della verifica delle liste e delle candidature deve essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione all'albo aziendale almeno 8 giorni prima della data delle elezioni. Per questa comunicazione, si può utilizzare il **fac-simile n. 7** unitamente alle fotocopie delle liste presentate. Contro le decisioni della Commissione elettorale in materia di ammissibilità delle liste e delle candidature possono essere presentati ricorsi da parte dei lavoratori e delle associazioni sindacali presentatrici di liste entro il termine di 3 giorni lavorativi dall'affissione delle stesse. La Commissione è tenuta ad esaminare i ricorsi entro 24 ore dalla scadenza dei tre giorni e a dare notizia dell'esito agli interessati e ai lavoratori. Per questa comunicazione vale il **fac-simile n. 8**.*

Le votazioni

Gli elettori

Sono elettori tutti i lavoratori non in prova in forza nell'unità produttiva alla data delle elezioni.

Modalità di voto

Il voto è segreto.

Voto di lista

L'elettore può esprimere il voto per la lista tracciando un segno di croce nello spazio che reca la denominazione della lista.

Il voto su più liste è nullo.

Voto di preferenza

L'elettore può esprimere la preferenza per un solo candidato nell'ambito della lista da lui votata. Il solo voto per un candidato vale anche come voto di lista. Nel caso di preferenze a più candidati della stessa lista vale il solo voto di lista, anche se non espresso. Nel caso di voto apposto ad una lista e preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. L'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.

La scheda

La scheda elettorale deve riportare le liste nell'ordine in cui sono state presentate.

Ciascuna lista deve riportare i nominativi dei candidati nell'ordine di presentazione.

Ogni scheda deve essere firmata da almeno 2 scrutatori del seggio (**fac-simile n. 9**).

Riconoscimento dell'elettore

Il presidente di seggio deve accertare l'identità dell'elettore.

L'elettore deve firmare accanto al proprio nominativo sull'elenco degli elettori del seggio.

Quando

Lo scrutinio delle schede deve essere iniziato immediatamente dopo la chiusura dei seggi e svolgersi contemporaneamente per tutti i seggi.

Come

Lo scrutinio delle schede è pubblico. Esso viene eseguito per ciascun seggio a cura del presidente del seggio e degli scrutatori. I risultati vengono riportati su un apposito verbale (**fac-simile n. 10**). Il verbale deve menzionare eventuali difformità di parere emerse fra gli scrutatori e tutte le eventuali contestazioni presentate al presidente del seggio. Il verbale deve essere firmato dal presidente e da tutti gli scrutatori che hanno operato nel seggio, e consegnato al presidente della Commissione elettorale. Tutto il materiale relativo alle elezioni, le schede, gli elenchi e la documentazione utile devono essere riposti in un'unica busta sigillata che va consegnata al presidente della Commissione elettorale.

Avvertenze

È compito del presidente di seggio controllare che i dati numerici delle votazioni siano coerenti. Si tratta di controllare, ad esempio, che le schede votate corrispondano al numero dei votanti, che la somma dei voti di lista più le eventuali schede bianche o nulle sia pari al numero dei votanti, e così via. Nel caso di difformità il presidente di seggio deve disporre la verifica delle schede scrutinate e, se necessario, ripetere lo scrutinio finché i dati non quadrino. Nel caso in cui i dati non quadrino a causa della dispersione di alcune schede, questo dato deve essere accuratamente verbalizzato e la soluzione adottata deve essere sottoscritta dai componenti del seggio nella nota a verbale.

Riepilogo dei risultati

La Commissione elettorale, quando lo scrutinio si sia concluso in tutti i seggi, ha il compito di procedere al-

la sommatoria dei risultati elettorali verificatisi nei diversi collegi.

La Commissione elettorale non ripete lo scrutinio, ma procede alla determinazione dei risultati complessivi esclusivamente sulla base dei risultati parziali riportati nei verbali di seggio.

Verifica del quorum

Le elezioni sono valide quando vi partecipano almeno il 50% più 1 degli aventi diritto al voto.

La Commissione elettorale ha il compito di verificare il raggiungimento del quorum.

Nel caso in cui tale quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale, d'intesa con le organizzazioni presentatrici delle liste, deciderà il da farsi.

Avvertenza

L'esperienza consiglia di far ripetere le elezioni nel caso in cui il quorum non venga raggiunto.

È preferibile ripetere le elezioni piuttosto che correre il rischio di avere una Rsu non sufficientemente legittimata.

In questo caso le schede vanno distrutte seduta stante dalla stessa Commissione elettorale.

La ripartizione dei seggi

Come avviene

Una volta verificata la quadratura dei dati numerici, la Commissione elettorale procederà all'attribuzione dei seggi alle singole liste secondo le indicazioni che seguono.

L'attribuzione e la ripartizione dei seggi avverrà secondo il criterio proporzionale, con l'applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti.

Per compiere l'operazione si procede in questo modo:
a. il numero dei voti ottenuti dall'insieme delle liste deve essere diviso per il numero complessivo di seggi disponibili nella Rsu, determinando così il quorum;

- b.** il numero di voti ottenuti da ciascuna lista viene diviso per il quorum. Si avrà come risultato un numero intero di seggi ed un resto di voti per ciascuna lista;
- c.** il numero intero rappresenta il numero dei seggi da assegnare in questione. Nel caso, assai probabile, che da questa prima ripartizione risultino non attribuiti uno o più seggi, occorre procedere all'assegnazione degli stessi sulla base dei resti di voti che l'operazione precedente ha determinato per ciascuna lista.

L'individuazione degli eletti

A seguito dell'attribuzione dei seggi a ciascuna lista, la Commissione elettorale procederà all'individuazione degli eletti. Risulteranno eletti, in conformità con il numero assegnato a ciascuna lista, i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità dei voti di preferenza si terrà conto dell'ordine della lista.

Ricorsi

Contro le decisioni assunte dalla Commissione elettorale è possibile presentare ricorsi (**fac-simile n. 13**) entro 5 giorni dall'affissione dei risultati elettorali. La Commissione elettorale è tenuta a pronunciarsi entro 48 ore dalla loro presentazione (**fac-simile n. 14**). La Commissione elettorale, dopo l'esame degli eventuali ricorsi, deve inviare il verbale alle associazioni sindacali, all'associazione imprenditoriale e alla Direzione aziendale (**fac-simile n. 15**).

Verbali

La Commissione deve inviare copia del verbale anche al Comitato provinciale dei garanti o analogo organismo.

Documentazione elettorale

La Commissione elettorale ha il compito di conservare, d'accordo con la Direzione aziendale, i verbali delle elezioni dei quali una copia va consegnata alla Rsu.

Questo al fine di evitare contenziosi nel caso di eventuali sostituzioni nell'organismo di rappresentanza. Tutto il restante materiale elettorale (schede, plichi predisposti dai seggi, elenchi, altra documentazione utilizzata dalla Commissione, ecc.) va conservato per almeno tre mesi dalla data delle elezioni. Trascorso tale periodo il presidente della Commissione o, in sua assenza, uno dei componenti da essa espressamente designato, procederà, d'intesa con la Direzione aziendale e in presenza di un suo delegato, alla distruzione del materiale.

Il Comitato dei garanti

Cos'è

È il comitato che decide in via definitiva e insindacabile sui ricorsi presentati contro le decisioni della Commissione elettorale. È costituito presso la Direzione territoriale del lavoro (Dtl) ed è presieduto dal suo direttore o da un suo delegato.

Chi ne fa parte

Ciascuna delle associazioni sindacali che hanno partecipato alle elezioni nomina un componente nel Comitato dei garanti. La presenza della parte imprenditoriale è affidata al rappresentante dell'associazione imprenditoriale a cui fa capo l'azienda nella quale si è verificato il contenzioso.

Ricorsi e contenziosi: le procedure

Il contenzioso viene avviato con l'invio di un ricorso al direttore della Dtl. Il ricorso deve essere inviato, mediante raccomandata con R/R, entro e non oltre 10 giorni dalla decisione della Commissione elettorale che il ricorrente intende impugnare. Esso deve essere motivato e documentato e deve concludersi con la ri-

chiesta di convocazione del Comitato dei garanti da parte del direttore della Dtl (**fac-simile n. 16**).

Tempi e modalità delle decisioni

Il Comitato dei garanti viene convocato dal direttore della Dtl e assume le iniziative utili ad espletare l'istruttoria sul caso in esame. Il Comitato è tenuto a pronunciarsi entro il termine perentorio di 10 giorni dall'atto del conferimento del ricorso. Lo stesso Comitato, oltre ad inviare a tutti gli interessati i termini e i contenuti delle proprie decisioni, deciderà circa le modalità della loro pubblicizzazione.

Avvertenza

È bene che ciascuna segreteria provinciale di categoria nomini immediatamente, d'intesa con la segreteria dell'Unione sindacale territoriale, il proprio rappresentante permanente nel Comitato dei garanti. Per ragioni di opportunità politica e di competenza specifica, è utile che tale rappresentante sia un esperto dell'ufficio legale e vertenze della struttura territoriale designato a svolgere tale ruolo per l'insieme delle categorie.

Subentro in caso di dimissioni

Qualora uno degli eletti rassegni le dimissioni, ovvero non sia più in grado di svolgere per un qualsiasi motivo il proprio compito di rappresentanza, può essere sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.

Il cambiamento di appartenenza sindacale, da parte di un componente la Rsu, ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista originaria di appartenenza del sostituto.

L'associazione sindacale di appartenenza dovrà inviare comunicazione all'associazione imprenditoriale e p.c. alla Direzione aziendale delle avvenute dimissioni, indicando contestualmente il nominativo del rappresentante subentrante.

Avvertenza

Delle dimissioni presentate e del nominativo del rappresentante va data informazione ai lavoratori mediante l'affissione nell'albo aziendale delle comunicazioni intercorse fra l'associazione sindacale e la Direzione aziendale (fac-simile n. 17).

Rielezione della Rsu

Scadenza naturale

La durata in carica della Rsu è di 3 anni. La data di scadenza è determinata dalla data di comunicazione dei nominativi degli eletti alla Direzione aziendale da parte dell'associazione datoriale. Al termine di questo periodo la Rsu decade automaticamente e da quel momento non può più esercitare alcun ruolo di rappresentanza. La Rsu uscente può assumere l'iniziativa di indire le nuove elezioni a condizione che eserciti tale potere almeno 3 mesi prima della scadenza del proprio mandato.

Rielezione per dimissioni

Qualora abbiano presentato le dimissioni un numero di rappresentanti superiore al 50% dei componenti la Rsu, questa decade automaticamente e deve essere ricostruita mediante nuove elezioni.

Tavola 1. Il percorso elettorale*

FASE	SOGGETTI	TEMPI	STRUMENTI
INDIRE LE ELEZIONI (Art. 1 parte 2)	<p>Congiuntamente o disgiuntamente:</p> <p>a. Cgil Cisl Uil</p> <p>b. organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo interconfederale sulle Rsu, o ad esso aderenti, e del Ccnl applicato nell'unità produttiva</p> <p>c. Rsu uscente</p>	Sulla base di calendari stabiliti dalle organizzazioni sindacali	Lettera alla Direzione Avviso ai lavoratori da affiggere all'albo
PRIMARIE	Federazione di categoria	Prima della elezione della Rsu	Comunicazioni agli iscritti e ai lavoratori
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE (Art. 5 e 6 parte 2a)	Ogni organizzazione abilitata alla presentazione delle liste designa 1 lavoratore elettore, non candidato	Entro 5 giorni dall'annuncio delle elezioni	Lettere alla Direzione Comunicazioni ai lavoratori affisse all'albo
DEFINIZIONE DEI COLLEGI (Art. 6 parte 1a)	Commissione elettorale d'intesa con le associazioni sindacali presentatrici di lista	Nel corso della 1a riunione	Comunicazione alla Direzione Comunicazione ai lavoratori affissa all'albo
COMPOSIZIONE DELLE LISTE (Art. 3 e 4 parte 2a)	Lavoratori non in prova e a tempo determinato in forza alla data delle elezioni Altri secondo Ccnl	Tempi tecnici	Acquisizione degli elenchi dalla Direzione

* Il percorso qui descritto è un percorso-tipo che, per la parte normativa, fa riferimento all'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, al Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013 e all'Accordo del 10 gennaio 2014. Su questa materia valgono in ogni caso anche le prescrizioni previste dai regolamenti attuativi di categoria, laddove definiti.

(continua)

(segue tavola 1)

FASE	SOGGETTI	TEMPI	STRUMENTI
PRESENTAZIONE DELLE LISTE (Art. 4 parte 2a)	Associazioni sindacali di cui sopra ai punti a. e b. e le associazioni sindacali formalmente costituite che raccolgono il 5% di firme tra gli aventi diritto al voto e che aderiscono formalmente all'accordo interconfederale e al regolamento	Entro 15 giorni dalla data di affissione dell'annuncio di iniziativa elettorale	Comunicazione alla Commissione elettorale
VALIDAZIONE DELLE LISTE (Art. 6 parte 2a)	Commissione elettorale	Dopo la scadenza dei 15 giorni	Comunicazione ai lavoratori Affissione all'albo
AFFISSIONE DELLE LISTE (Art. 7 parte 2a)	Commissione elettorale	Almeno 8 giorni prima della data delle votazioni	Affissione all'albo
CONVOCAZIONE DELLE VOTAZIONI (Art. 12 parte 2a)	Commissione elettorale d'intesa con le associazioni sindacali presentatrici di liste e previo accordo con la Direzione aziendale	Almeno 8 giorni prima della data delle votazioni	Comunicazione ai lavoratori affissa all'albo
INDIVIDUAZIONE DEI SEGGI (Artt. 6 e 12 parte 2a)	Commissione elettorale	Almeno 5 giorni prima della data delle votazioni	Affissione all'albo
SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO (Art. 8 parte 2a)	Ogni associazione sindacale presentatrice di lista designa 1 lavoratore elettore, non candidato, per ciascun seggio elettorale	Almeno 1 giorno prima dell'inizio delle votazioni	Comunicazione alla Commissione elettorale

FASE	SOGGETTI	TEMPI	STRUMENTI
OPERAZIONI DI SCRUTINIO VERBALIZZAZIONE DEI RISULTATI (Art. 17 parte 2a)	Presidente di seggio e scrutatori	Inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto in tutti i seggi e conclusione nei tempi tecnici necessari	Verbali
RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI (Art. 18 e 19 parte 2a)	Commissione elettorale	Inizio subito dopo la consegna di tutti i verbali di seggio e conclusione nei tempi tecnici necessari	Verbali riepilogativi
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI (Art. 19 parte 2a)	Commissione elettorale	Immediatamente dopo il riepilogo	Immediata affissione all'albo
RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE (Art. 19 parte 2a)	Presentatori di liste, candidati, elettori	Entro 5 giorni dalla data di affissione dei risultati	Comunicazione alla Commissione elettorale
COMUNICAZIONE DEI RISULTATI (Art. 19 parte 2a)	Commissione elettorale	Entro 48 ore dal termine dei 5 giorni di affissione dei risultati o dal termine delle successive 48 ore per l'esame dei ricorsi	Lettera alle associazioni sindacali presentatrici di lista R/R all'associazione imprenditoriale
RICORSI AL COMITATO DEI GARANTI (Art. 20 parte 2a)	Presentatori di liste, candidati, elettori	Entro 10 giorni dalle decisioni della Commissione elettorale	Lettera alla Dtl

(continua)

(segue tavola 1)

FASE	SOGGETTI	TEMPI	STRUMENTI
COMUNICAZIONE DELLA ELEZIONE (Art. 21 parte 2a)	Associazioni sindacali che hanno avuto eletti	Tempi tecnici	Lettera R/R all'associazione imprenditoriale Affissione all'albo
COMUNICAZIONE ALL'AZIENDA	Associazione imprenditoriale	Tempi tecnici	Affissione all'albo
SCADENZA DEL MANDATO (Art. 6 parte 2a)	Tutti i componenti la Rsu, comunque eletti, o designati, o subentrati, con decadenza automatica	Alla scadenza dei 3 anni dalla entrata in carica della Rsu Nei casi di revoca o sostituzione di più del 50% dei componenti	Affissione all'albo
RIELEZIONE (Art. 1 parte 2a)	Tutti i soggetti di cui al punto 1 La Rsu uscente	Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato per i successivi rinnovi	Lettera alla Direzione Avviso ai lavoratori affisso all'albo

SIMULAZIONE ELETTORALE

Questa simulazione è realizzata sulla base delle norme contenute:

- nell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011;
- nel Protocollo del 31 maggio 2013;
- nell'Accordo sul Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.

Il contesto di riferimento

La simulazione prende a riferimento un luogo di lavoro (ciascuno ne immagini la natura: azienda, stabilimento, ufficio, ecc.), nel quale si è deciso di eleggere una Rsu, con 773 dipendenti aventi diritto al voto. In questo caso i rappresentanti da individuare per la Rsu sarebbero almeno 9, in base all'Accordo del 10 gennaio 2014 (3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano da 200 fino a 3 mila dipendenti; questa cifra rappresenta un minimo che le singole categorie, d'accordo con le controparti specifiche, potrebbero elevare).

Si ipotizza inoltre che parteciperanno alla competizione elettorale 5 liste:

- i tre sindacati di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil (li chiameremo Conf1, Conf2 e Conf3);
- un altro sindacato firmatario del Ccnl applicato nell'unità produttiva (sarà Sind1);
- un sindacato non firmatario del Ccnl (sarà Sind2); quest'ultimo, naturalmente, per vedere accettata la propria lista avrà dovuto provvedere a certificare la

propria esistenza come associazione sindacale, e corredare la lista con la firma del 5% dei lavoratori (in questo caso: 39).

Il procedimento elettorale presenterà certamente una grande varietà di situazioni e di scelte; qui ne prenderemo in considerazione soltanto due, che immaginiamo siano le più ricorrenti:

- collegio elettorale unico;
- collegi elettorali plurimi con ripartizione dei componenti la Rsu nei singoli collegi.

Per evitare incertezze terminologiche, che potrebbero degenerare in equivoci concettuali e pratici, si richiama la distinzione tra:

- **collegi**, che costituiscono le parti del luogo di lavoro chiamate ad eleggere separatamente quote di rappresentanti;
- **seggi**, che sono i luoghi dove si localizzano le urne elettorali per consentire le operazioni di voto (un collegio può essere articolato, per motivi di comodità logistica, in più seggi; ma ai fini dei risultati elettorali conterranno sempre e soltanto i voti complessivamente espressi da tutto il collegio, come sommatoria dei risultati dei suoi singoli seggi).

Purtroppo la parola «seggio» è utilizzata anche in un secondo significato, per individuare cioè i rappresentanti che spettano a ciascuna lista in base al risultato elettorale; ma questa seconda accezione in genere non dà luogo ad equivoci particolari. Nei prossimi paragrafi saranno sviluppate distintamente le varie ipotesi.

Elezioni con collegio unico

Supponiamo che, in sede di scrutinio, dei 773 aventi diritto al voto ci si trovi con 613 voti utili (la differenza sarebbe costituita dalla somma dei lavoratori che non avranno partecipato al voto più le schede elettorali annullate e bianche), che rappresenteranno d'ora in poi quella che tecnicamente si chiama la «cifra elettorale generale», così ripartiti:

Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2
196	266	62	59	30

L'insieme dei voti validi ottenuti da ciascuna lista prende il nome di «cifra elettorale di lista» (Cel). I seggi da attribuire sono 9. Il primo passo sarà quello di calcolare il «quoziente elettorale» (Q), che si ottiene dividendo la cifra elettorale generale per il numero di seggi assegnato al collegio (nel nostro caso, trattandosi di collegio unico, tutti e 9 i seggi da attribuire). Tale quoziente elettorale sarà dunque pari a:

$$Q = 613:9 = 68,11$$

Si tratterà a questo punto di compiere la ripartizione dei seggi tra le varie liste. Per ottenere questo risultato si dividerà la cifra elettorale di lista per il quoziente elettorale, e il risultato determinerà il numero dei rappresentanti spettanti a ciascuna lista; in altre parole, ciascuna lista otterrà tanti rappresentanti quante volte la sua cifra elettorale contiene il quoziente elettorale.

Liste	Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2
Cel: Q (196:68,11)	2,877	3,905	-	-	-
Seggi assegnati	2	3	-	-	-
Resti	59,78	61,67	62	59	30

Risulterebbero pertanto assegnati, con il quoziente pieno, 5 seggi su 9, e si tratterà a questo punto di assegnare i rimanenti seggi utilizzando i «resti».

Liste	Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2
Seggi con quoziente pieno	2	3	-	-	-
Resti	59,78	61,67	62	59	30

(continua)

(segue)

Seggi assegnati con i resti	1	1	1	1	-
Totale seggi assegnati	3	4	1	1	-

Elezioni con più collegi elettorali

Dato lo stesso contesto di luogo di lavoro, si presume questa volta che le elezioni avvengano con tre collegi distinti, che possiamo supporre suddivisi per aree professionali:

- l'area operaia, composta da 345 aventi diritto al voto (1° collegio);
- l'area impiegati-quadri, composta da 286 aventi diritto (2° collegio);
- l'area dei servizi tecnici, della ricerca, ecc., composta da 142 aventi diritto (3° collegio).

Nella nostra ipotesi, non potendo fare riferimento ai singoli regolamenti categoriali, immaginiamo che la ripartizione dei 9 seggi da attribuire tramite elezioni generali sia la seguente:

Collegi	1°	2°	3°
Seggi assegnati	4	3	2

Lo sviluppo della simulazione in questo caso è stato effettuato supponendo che il numero complessivo di voti ottenuti da ogni singola lista sia lo stesso dell'ipotesi precedente.

Voti validi espressi, per liste e collegi:

Liste	Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2	Totale
1° collegio	81	151	32	40	2	306
2° collegio	86	80	25	6	28	225
3° collegio	29	35	5	13	-	82
Totale	196	266	62	59	30	613

Questi risultati complessivi saranno ora analizzati per singoli collegi, al fine di assegnare a ciascuno di essi i seggi spettanti.

1° collegio (aventi diritto: 345; voti validi: 306; eleggibili: 4; **quoziente: 76,5**)

Liste	Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2
Voti ottenuti	81	151	32	40	2
Cel: Q	1,06	1,97	-	-	-
Seggi pieni	1	1	-	-	-
Resti	4,5	74,5	32	40	2
Altri seggi	-	1	-	1	-
Totale seggi	1	2	-	1	-

2° collegio (aventi diritto: 286; voti validi: 225; eleggibili: 3; **quoziente: 75**)

Liste	Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2
Voti ottenuti	86	80	25	6	28
Cel: Q	1,14	1,06	-	-	-
seggi pieni	1	1	-	-	-
Resti	11	5	25	6	28
Altri seggi	-	-	-	-	1
Totale seggi	1	1	-	-	1

3° collegio (aventi diritto: 142; voti validi: 82; eleggibili: 2; **quoziente: 41**)

Liste	Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2
Voti ottenuti	29	35	5	13	-
Cel: Q	-	-	-	-	-
Seggi pieni	-	-	-	-	-
Resti	29	35	5	13	-
Altri seggi	1	1	-	-	-
Totale seggi	1	1	-	-	-

Le liste hanno ottenuto lo stesso numero di voti complessivi dell'ipotesi precedente, ma il risultato finale in termini di eletti è cambiato:

Liste	Conf1	Conf2	Conf3	Sind1	Sind2
Area1	1	2	-	1	-
Area 2	1	1	-	-	1
Area 3	1	1	-	-	-
Totale	3	4	-	1	1

Per concludere

Questa simulazione intende soltanto essere:

- una traccia per il lavoro di progettazione dei sistemi elettorali diversi che le categorie potrebbero adottare nel rispetto delle intese unitarie e degli accordi sottoscritti con le controparti;
- un utile esercizio preparatorio per quelle decine di migliaia di militanti nei luoghi di lavoro che saranno chiamati a comporre i diversi organi previsti dal processo elettorale: commissioni elettorali, seggi (presidenti e scrutatori), comitati di garanti, ecc.

Naturalmente, si torna a ripetere che le norme finali applicabili alle singole unità lavorative saranno quelle che risulteranno dai singoli e specifici regolamenti di categoria.